

**REGOLAMENTO (CE) N. 121/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 23 gennaio 2003**

**che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio per la Repubblica di Slovenia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2673/2000 della Commissione, del 6 dicembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio per la Repubblica di Slovenia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2673/2000 ha stabilito il quantitativo di carni bovine fresche o refrigerate originarie della Slovenia che può essere importato a condizioni speciali nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2003. Il quantitativo di carni bovine per il quale sono stati richiesti i titoli è tale che le domande sono interamente soddisfatte.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2673/2000 stabilisce che, se nel corso dell'anno d'importazione in questione, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo periodo di cui al considerando precedente sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti

a quelli disponibili per il periodo successivo. Tenuto conto del quantitativo rimanente per il primo periodo occorre fissare, per il secondo periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2003, i quantitativi disponibili per il paese interessato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2003 nel quadro del contingente di cui al regolamento (CE) n. 2673/2000 sono interamente soddisfatte.
2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2673/2000, compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2003, ammontano a 10 365 tonnellate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GUL 306 del 7.12.2000, pag. 19.